COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.8.2020
COM(2020) 438 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

ALLEGATO I

Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo")

1. PRINCIPI

Nell'ambito delle riunioni delle parti dell'accordo, l'Unione:

a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'approccio precauzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b) si adopera per un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni, gli organismi e i programmi tecnico-scientifici pertinenti, nonché per un'adeguata inclusione delle conoscenze autoctone e locali nella fase di preparazione delle misure delle riunioni delle parti, incluse le riunioni degli esperti scientifici nell'ambito dell'accordo, e garantisce che tali misure siano conformi all'accordo;

c) garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'accordo siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)[1], dell'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995[2], dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993[3] e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo[4];

d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa regione;

e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

---

1 GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
2 GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.
3 GU L 177 del 16.7.1996, pag. 26.
4 GU L 191 del 22.7.2011, pag. 3.

f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

g) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca[5];

h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari, compreso l'Artico[6], alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico"[7] e alle conclusioni del Consiglio[8] sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"[9] e promuove misure volte a sostenere e migliorare l'efficace attuazione dell'accordo come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti;

j) promuove il coordinamento tra l'accordo e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti, in particolare la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), nonché la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati;

k) sostiene attivamente l'istituzione di un programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio volto a migliorare la comprensione collettiva, da parte delle parti, degli ecosistemi nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e, in particolare, a stabilire se nell'area esistono o potrebbero esistere in futuro stock ittici atti a essere catturati in modo sostenibile, nonché a valutare il possibile impatto di simili attività di pesca su tali ecosistemi;

l) garantisce la compatibilità tra le misure di conservazione e di gestione stabilite per gli stessi stock nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e le misure adottate per le acque d'altura in conformità all'articolo 118 dell'UNCLOS e all'articolo 8 dell'UNFSA;

m) garantisce la coerenza con l'interesse dell'Unione nell'Artico in quanto regione di crescente importanza strategica.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione di misure di conservazione e di gestione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e dell'approccio precauzionale, nell'ambito delle riunioni delle parti dell'accordo.

---

5 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
6 14249/19 del 19.11.2019.
7 JOIN (2016) 21 final del 27.4.2016.
8 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
9 JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo")

Prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione delle parti dell'accordo sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.